

L'effettiva portata applicativa dell'art. 117 T.U.B. in relazione ad un contratto di leasing

di AVV. ALESSANDRO CORVINO

Ordinanza commentata: **Cassazione Civile, 30 dicembre 2025, n. 34872, Pres. Scarano, Rel. Condello***

Con la pronuncia n. 34872 del 30 dicembre 2025 la Suprema Corte è intervenuta nuovamente in materia di trasparenza bancaria, tornando a definire i confini relativi alla portata applicativa dell'art. 117 comma 4 del D.lgs. 385/1993, anche aprendo la porta a riflessione in merito alla diversa ipotesi di nullità di cui al comma 8 della medesima norma.

Il giudizio prende le mosse dall'azione, avente ad oggetto un contratto di leasing stipulato nel 2004, intentata dalla società utilizzatrice e volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto a causa dell'asserita nullità della clausola afferente al *tasso leasing* per omessa indicazione dello stesso, ovvero, in chiave alternativa, per erronea rappresentazione dello stesso.

Il contratto infatti, come sovente accade, specialmente nei contratti di leasing più risalenti, recava l'indicazione esclusivamente del tasso annuo nominale (T.A.N.) e non del tasso leasing (o tasso interno di attualizzazione);

sulla scorta di ciò l'utilizzatrice lamentava la violazione dell'art. 117 comma 4 del t.u.b., adducendo che con l'enunciazione del solo tasso nominale non era possibile determinare il tasso leasing, giacché quest'ultimo muta a seconda di alcune variabili, individuate dalla ricorrente in: importo finanziato, data di decorrenza, convenzione giorni, durata, numero dei canoni e prezzo dell'opzione finale, elementi non tutti rappresentati in contratto, da ciò l'impossibilità di individuare con certezza e precisione il tasso leasing.

La Corte coglie l'occasione per tornare a ribadire i limiti all'operatività della sanzione di cui all'art. 117 comma 7 t.u.b. in relazione all'ipotesi di nullità prevista dal comma 4, riaffermando il concetto, da essa espresso recentemente in plurime occasioni (cfr. Cass. 290 del 5 gennaio 2026; Cass. 13556 del 15 maggio 2024),

Note:

* Ordinanza disponibile sul sito internet di Centro Anomalie Bancarie all'indirizzo: https://centroanomaliebancarie.eu/wp-content/uploads/2026/02/2331-Corte-di-Cassazione-ordinanza-n.34872-del-30.12.2025_.pdf

secondo cui il contratto bancario è trasparente e determinabile non solo quando reca indicazione (verbo effettivamente utilizzato dalla norma) espressa della condizione/del valore economico, ma anche tutte quelle volte in cui, ancorché non indicato, il dato è determinabile sulla scorta del complessivo impianto negoziale e dunque risulti meramente desumibile per *estrazione*, da altri elementi contrattuali, ovvero per *combinazione*, con altri elementi contrattuali, e ciò senza che rilevi l'effettiva difficoltà di calcolo che connoterebbe l'operazione in parola.

Proprio in quest'ottica la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, finanche con riferimento all'omessa indicazione del tasso annuo nominale, condizione principe del contratto bancario, che il contratto è pienamente valido (dunque trasparente e determinabile, e ciò con riferimento agli articoli 117 comma 4 del t.u.b., 1284 e 1346 c.c.) laddove sia possibile ricavare il T.A.N. da quella più ampia grandezza costituita dal T.A.E.G.; conseguenzialmente, in materia di leasing, il contratto recante l'omessa/l'erronea rappresentazione del tasso leasing può essere, secondo la prospettazione della S.C., ritenuto valido quando comunque suscettibile di essere determinato *per relationem* mediante rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca.

La pronuncia in commento infatti afferma: *"L'assenza del tasso leasing, dunque, non è di per sé indice di assenza di trasparenza e non comporta, quindi, l'applicazione del criterio di eterointegrazione disciplinato all'art. 117 TUB, comma 7, lettera a. Sotto la vigenza del comma 4 dell'art. 117 TUB, il tasso può determinarsi per relationem mediante rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca. Ciò che conta, dunque, è che non vi siano margini di incertezza nella determinazione del tasso"*.

Premettendo che proprio sulla scorta dell'ultimo periodo (i.e. ... *ciò che conta, dunque, è che non vi*

siano margini di incertezza nella determinazione del tasso) la Corte ha accolto i motivi n. 2 e 3 dell'utilizzatrice, cassando con rinvio, siccome *"l'indagine da essa (Corte di Appello) svolta sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell'operazione risulta tuttavia erronea, avendo tale giudice preso in considerazione parametri variabili del contratto non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili ... la corte di merito ha invero ommesso di verificare se l'utilizzatore sia stato posto in concreto nella condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso dell'operazione"*, le affermazioni contenute nell'ordinanza in commento consentono una duplice riflessione.

Da un lato, la lettura fornita dalla Corte in merito alla portata dell'art. 117 comma 4 del t.u.b. pare sfociare in una interpretazione ablativa rispetto al dato letterale della norma che, coerentemente alla finalità protettiva che persegue, espressamente richiede l'*indicazione* delle condizioni economiche (sul punto si rimanda alla lettura dell'articolo *"La neutralizzazione dell'art. 117 D.lgs. 385/1993 – Tripletta della prima sezione della Corte di Cassazione"* pubblicata nella rivista di luglio 2024), e ciò al fine di colmare il divario dato dallo squilibrio informativo che connota la negoziazione relativa ai contratti 'macroeconomici', quali quelli bancari, ovvero quei contratti che vengono immessi sul mercato, e che dunque vengono assistiti da una speciale disciplina (qual è quella del T.U.B. per i contratti bancari, ovvero del T.U.F. per quelli finanziari, o ancora del Codice del Consumo) rafforzativa delle previsioni del codice civile, proprio perché destinati ad impattare sul corretto funzionamento dello stesso, necessitando dunque di un presidio rafforzato in termini di trasparenza, e ciò sia per mera e logica esigenza di protezione del contraente del debole, ma anche perché, in un'ottica più ampia, la presenza di asimmetrie informative derivanti dalla posizione di debolezza di una delle parti

finirebbe per alterare l'equilibrio competitivo del mercato.

Dall'altro lato, la tesi della Corte, per cui determinate condizioni economiche possano essere ricavate dal complessivo impianto negoziale, pare essere scorretta a prescindere laddove riferita al tasso leasing, giacché tale elemento non rileva esclusivamente sul piano della trasparenza e della determinabilità contrattuale di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., ma assume autonoma e concorrente rilevanza alla luce del comma 8 della medesima disposizione. Quest'ultimo, infatti, attribuisce al CICR e alla Banca d'Italia il potere di individuare il contenuto tipico/minimo dei contratti bancari, prevedendo espressamente la nullità dei contratti difforni dal modello individuato con le fonti sub-primarie.

Ebbene, proprio la circolare della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 – costituente fonte di integrazione ed attuazione della disciplina del T.U.B. – prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione del tasso leasing quale contenuto minimo del contratto, non soltanto nella sub-sezione II, ma espressamente anche nella sub-sezione III, rubricata "Contenuto dei contratti".

In tale prospettiva, l'indicazione del tasso leasing non può essere degradata a dato meramente ricavabile in via interpretativa dall'economia complessiva del regolamento negoziale, poiché la sua omissione determina la nullità integrale del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 8 del t.u.b.

Né può sottacersi come l'ordinanza in commento sembri incorrere in una frizione argomentativa rispetto al principio di non contraddizione: da un lato, infatti, afferma che il tasso leasing può anche non essere espressamente indicato, purché desumibile dal complessivo impianto contrattuale; dall'altro, in premessa, richiama (o almeno pare richiamare) l'obbligatorietà dell'indicazione del tasso leasing alla luce della

circolare della Banca d'Italia del 25 luglio 2003.

Si determina, così, una tensione che non è soltanto sistematica, ma attiene alla stessa coerenza logica del ragionamento: se l'indicazione del tasso leasing è prescritta quale contenuto minimo del contratto - ai sensi dell'art. 117, comma 8, T.U.B. e relative fonti secondarie cui espressamente la disposizione fa rimando -, essa non può essere, al contempo, considerata elemento di cui non si necessita l'indicazione espressa, purché ricavabile/calcolabile sulla scorta del complessivo impianto negoziale. Una simile impostazione finirebbe per postulare e negare simultaneamente la natura essenziale dell'elemento, in aperto contrasto con il principio di non contraddizione che dovrebbe presidiare l'argomentazione giuridica.